



Consegnato nella  
seduta del  
20 gennaio 2011



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**11/06/CU9/C5**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE LA  
DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2008 N. 188 RECANTE ATTUAZIONE  
DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE CONCERNENTE PILE, ACCUMULATORI E RELATIVI  
RIFIUTI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/157/CEE, NONCHÉ ATTUAZIONE  
DELLA DIRETTIVA 2008/103/CE. CODICE SITO 4.14/2010/37**

*Punto 9) Odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

- articolo 15, comma 5, lettera d) del d.lgs. 188/2008: dopo le parole "di cui all'articolo 24" inserire "nonché con le stesse tempistiche alle Regioni"; la motivazione risiede nel fatto che le Regioni e Province Autonome, per poter conteggiare tra le raccolte differenziate effettivamente destinate al recupero le pile ed accumulatori raccolti sul proprio territorio, devono poter disporre delle informazioni e dati richiesti;
- articolo 1, comma 3 dello schema di d.lgs.: al comma 1, lettera b) dell'articolo 7 sostituire la parola "industriale" con "individuale"; la motivazione risiede nel fatto che a livello normativo non esiste una definizione di "sistema di raccolta industriale", limitandosi la normativa stessa a menzionare, anche su altre tipologie di rifiuto, le due sole casistiche possibili di sistemi di raccolta che possono essere effettuate da parte dei produttori, ovvero sistema individuale e sistema collettivo;
- articolo 1, comma 3 dello schema di d.lgs.: al comma 3 dell'articolo 7 aggiungere dopo le parole "gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali" le parole "e per veicoli"; la motivazione risiede nel fatto che l'articolo 7 tratta di entrambe le categorie di pile ed accumulatori.

Si segnala inoltre la presenza di alcuni meri errori materiali contenuti nel testo dello schema di decreto legislativo, in particolare nell'articolo 1 comma 12 e nell'allegato A di cui all'articolo 1 comma 15.

Roma, 20 gennaio 2011